COMUNE DI BRENTINO BELLUNO

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Z. Gelmetti n.1 - 37020 Brentino Belluno (VR)
Tel. 0456284062/79 – Fax 0456284087
e-mail: pm@comune.brentino.vr.it PEC: comune.brentinobelluno@pec.it
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00659140230

Richiesta di accesso agli atti amministrativi (Legge 7 agosto 1990, n.241 – D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184)

All'Ufficio _____

(INDICARE L'UFFICIO DESTINATARIO DELL'ISTANZA)

MARCA DA BOLLO

Il/la Sottoscritto/a

cognome_____nome _____

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nato/a a _____ prov. ____

sesso (M o F)____il_____residente/domiciliato a_____prov.____indirizzo _____ CAP._____telefono _____

documento di identità/n. _____rilasciato in data _____da _____

In qualità di (barrare la casella interessata):

- ☐ diretto interessato (se la richiesta è inviata tramite servizio postale o mail è necessario allegare documento di identità)
- ☐ legale rappresentante (documentare poteri di rappresentanza)
- ☐ legale di fiducia/procuratore (allegare procura e copia documento interessato)
- ☐ delegato (allegare delega e copia documento delegante)

C H I E D E

AI SENSI DE GLI ARTT. 22 SS. DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

DI ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO ALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

(se individuati, indicare i documenti):

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ULTERIORI RICHIESTE:

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE

_____

AVVERTENZE

* Ai sensi dell ’art. 24, primo comma, lettere b) e c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano e nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
* sono, altresì, escluse dall’accesso le categorie di documenti indicate nel citato art. 24 e nel D.M. 29 ottobre 1996, n. 603;
* ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della presente richiesta, la stessa si intende respinta;
* ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge nr. 241/1 990, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della stessa legge, il richiedente può chiedere, nel lo stesso termine di cui al successivo comma 5 (trenta giorni) e nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato alla Commissione per l ’accesso di cui al successivo art. 27 che sia riesaminata la suddetta determinazione;
* ai sensi dell ’art. 25, comm i 5, della legge n. 241/1990, avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4, è facoltà del richiedente proporre ricorso al TAR competente entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento ovvero decorrenti dal giorno in cui è maturato il silenzio -rifiuto di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90;
* ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto . Inoltre, l'istanza di accesso agli atti amministrativi deve essere corredata da un valido documento identificativo in caso di presentazione diversa dalla consegna a mano e/o sottoscrizione della stessa in presenza del militare preposto alla ricezione;
* ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1993, prot. UCA 27720/928/46, richiamata nella circolare n. 154683 in data 17 maggio 1993 del Comando Generale della Guardia di Finanza – U.R.P., il rilascio di copie “informi” di documenti amministrativi è subordinato al pagamento di un corrispettivo onnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento fotoriproduttore, ecc.) dell’importo fisso di euro 0,26 per il rilascio da 1 a 2 copie, di euro 0,52 da 3 a 4 copie e così via, esigibile attraverso l’applicazione di marche da bollo ordinarie - da annullare con il datario a cura dell’Ufficio preposto allo svolgimento delle operazioni di accesso;
* il trattamento dei dati forniti è consentito e considerato di rilevante interesse pubblico dall’art. 59 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.